

Assicurazione Incendio, Altri danni ai beni e RC



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: AvivaPlus Incendio-Mutui

Data di realizzazione 01/12/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel. +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; pec: aviva_italia_spa@legalmail.it. – Numero Verde 800.11.44.33

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

DANNI AI LOCALI

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della sezione, Aviva rimborsa all'Assicurato le conseguenti spese sostenute per:

- ✓ demolizione, sgombero, smaltimento residui sinistri fino al 10% dell'indennizzo;
- ✓ perdita delle pigioni dei locali assicurati regolarmente locati a terzi, con il massimo di un anno;
- ✓ onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 15.000,00 euro;
- ✓ oneri di urbanizzazione fino al 10% dell'indennizzo.

In caso di Fabbricati adibiti ad Abitazioni Civili, in aggiunta a quanto sopra, Aviva rimborsa, fino al 10% dell'indennizzo, le spese conseguenti a sinistri indennizzabile sostenute per:

- ✓ trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- ✓ rifacimento dei documenti di famiglia.

In nessun caso Aviva pagherà somma maggiore di quella assicurata.

In deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato.

L'ampiezza dell'impegno di Aviva è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ALTRI DANNI AI LOCALI	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da: <ul style="list-style-type: none">✓ implosione;✓ onda sonora;✓ caduta e/o urto accidentale di aeromobili;✓ fumo, gas e vapori;✓ danni consequenziali;✓ guasti causati per impedire, fermare o limitare i danni alle cose assicurate;✓ caduta di ascensori;✓ urto di veicoli e natanti.
ATTI VANDALICI E DOLOSI	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati: <ul style="list-style-type: none">✓ in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;✓ causati da atti vandalici e dolosi di terzi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.✓ guasti causati dai ladri a fissi e infissi con il limite di 1.000,00 euro per sinistro/anno.
EVENTI ATMOSFERICI	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa anche ai danni materiali e diretti al fabbricato causati da: <ul style="list-style-type: none">✓ da trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento; caduta di alberi e urto di cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;✓ di bagnamento all'interno dei fabbricati, se direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Sono compresi, con specifici sotto-limiti ed esclusioni, i danni: <ul style="list-style-type: none">✓ da sovraccarico neve;✓ da gelo;✓ a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati;✓ a manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento causati dalla grandine;✓ a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse;✓ da infiltrazione di acqua piovana e acqua di disgelo avvenuti attraverso brecce o lesioni verificatisi nel tetto o nelle coperture oppure a causa di ingorgo o traboccamento dovuto a rottura delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico.
DANNI DA ACQUA	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa anche ai danni materiali e diretti al fabbricato causati da fuoriuscita accidentale di acqua condotta a seguito di: <ul style="list-style-type: none">✓ rottura o guasto di impianti installati nel fabbricato;✓ rottura o guasto di apparecchiature o macchine collegate a condutture d'acqua che si trovano nel fabbricato;✓ occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento e rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato assicurato. Sono comprese anche: <ul style="list-style-type: none">✓ le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni allo scopo di eliminare la rottura o il guasto.
FENOMENO ELETTRICO	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa anche ai danni materiali e diretti al Fabbricato causati da azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici facenti parte del Fabbricato stesso.
DANNI A VETRI, SPECCHI E CRISTALLI	A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa anche ai danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati da rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro che sono parte del Fabbricato.

RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI (garanzie opzionali)

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni:

RICORSO TERZI DA SOLO INCENDIO

Aviva tiene indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento di danni causati involontariamente a terzi, vicini e/o locatari per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di sinistro da Incendio che abbia colpito i Fabbricati assicurati, indennizzabile ai termini della Sezione Danni ai locali, entro il massimale prescelto.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale prescelto, per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento di danni causati involontariamente a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale avvenuti esclusivamente in relazione a:

- ✓ proprietà dei fabbricati assicurati, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili antenne radiotelevisive, comprese le dipendenze e gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi dehors, tende in genere, parchi, alberi ad alto fusto), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- ✓ lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, eseguiti in autonomia o affidati a terzi;
- ✓ lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e semprechè l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- ✓ da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, nei limiti previsti.

In caso di fabbricati locati terzi, il locatario è considerato un terzo rispetto al Contraente/Assicurato, ai fini dell'operatività della presente garanzia.

L'ampiezza dell'impegno di Aviva è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni e limiti di indennizzo

DANNI AI LOCALI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - ! indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto espressamente indicato in Che cosa è Assicurato;
 - ! che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazioni di calore, di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi);
 - ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine;
 - ! causati da infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo;
 - ! causati da fuoriuscita di acqua condotta;
 - ! causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - ! causati da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo, grandine;
 - ! da fuoriuscita accidentale di acqua condotta;
 - ! di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - ! da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato;
 - ! implosione, onda sonora, caduta e urto accidentali di aeromobili, fumo, gas, vapori, danni consequenziali, guasti per impedire, fermare o limitare i danni, caduta di ascensori, urto di veicoli e natanti;
- salvo quanto specificatamente ricompreso con l'applicazione delle Condizioni Facoltative se rese espressamente operanti sulla Polizza e corrisposto il relativo Premio.

In relazione alla Condizione Facoltativa "Atti vandalici o dolosi", sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- ! di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- ! avvenuti in occasioni di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare o abusiva, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! avvenuti in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- ! da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- ! di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;

- ! danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato;
- ! qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- ! il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti (se il Contraente o l'Assicurato non sono una persona fisica).

In relazione alla Condizione Facoltativa "Eventi Atmosferici", sono previste le seguenti esclusioni.

- ! Relativamente all'estensione a Sovraccarico neve, sono esclusi i danni:
 - ! all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del fabbricato;
 - ! a fabbricati aperti da uno o più lati;
 - ! a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole.
- ! Relativamente all'estensione al Gelo, sono esclusi i danni:
 - ! alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
 - ! a fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del Sinistro (48 ore in caso di Abitazioni Civili);
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole.
- ! Relativamente all'estensione ai danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sono esclusi i danni:
 - ! da sovraccarico neve;
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole.
- ! Relativamente all'estensione ai danni da grandine a manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento:
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole.
- ! Relativamente all'estensione ai danni a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, sono esclusi i danni:
 - ! da sovraccarico neve;
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole, attività commerciali, uffici e/o studi professionali, attività artigianali e industriali.
- ! Relativamente all'estensione ai danni da infiltrazione di acqua piovana e di disgelo, sono esclusi i danni:
 - ! danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua;
 - ! dovute a carenza o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
 - ! a fabbricati adibiti ad Attività agricole.
- ! Relativamente a tutta la Condizioni Facoltativa, sono esclusi i danni:
 - ! a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e installazioni consimili, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere;
 - ! a verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino);
 - ! a enti mobili all'aperto, tende e installazioni esterne consimili, come recinzioni non in muratura, antenne, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini o insegne che non siano stabilmente fissate al fabbricato (fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione);
 - ! ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - ! da bagnamento all'interno del fabbricato, che non è causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
 - ! danni da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - ! danni da mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - ! danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua (salvo quanto espressamente previsto all'estensione "Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo").

In relazione alla Condizione Facoltativa "Danni da Acqua", sono escluse dall'Assicurazione le spese:

- ! per rendere l'impianto distribuzione gas conforme alle normative vigenti in materia;
- ! per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura dovuta a gelo di tubature installate o interrate all'esterno del fabbricato.

Le seguenti estensioni non sono prestate per Fabbricati assicurati appartenenti alla Categoria di Rischio "Attività agricole":

- ! occlusione delle condutture degli impianti e rigurgiti e trabocchi delle fognature;
- ! spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni.

In relazione alla Condizione Facoltativa "Fenomeno elettrico", sono esclusi i danni derivanti da:

- ! usura o carenza di manutenzione;
- ! montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
- ! difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore.

In relazione alla Condizione Facoltativa "Danni a vetri, specchi e cristalli", sono esclusi i danni:

- ! che si verificano durante riparazioni, rimozioni o traslochi, lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali assicurati che richiedono la prestazione di opera;
- ! che derivano da difettosa installazione, da vizio di costruzione o mancata manutenzione;
- ! alle lastre non facenti parte del Fabbricato.

Le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili.

RESPONSABILITA' CIVILE – Danni ad altri

In relazione alla garanzia Ricorso Terzi da solo Incendio, sono esclusi i danni:

- ! provocati da evento diverso dall'Incendio del fabbricato assicurato;
- ! provocati da sinistro incendio non indennizzabile ai sensi della sezione Danni ai locali.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni causati da:

- ! conduzione di fabbricati;
- ! Incendio;
- ! spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato.
- ! umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali del fabbricato assicurato o provocati da funghi e muffe;
- ! proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro;
- ! attrezzature ed impianti sportivi;
- ! giochi gonfiabili, scivoli e altalene.

In relazione a entrambe le garanzie di cui alla presente Sezione, non sono considerati terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- ! le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime;
- ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non opera inoltre per i danni:

- ! causati da atto doloso dell'Assicurato/Contraente;
- ! derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- ! derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate;
- ! da furto o rapina;
- ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, quando questi non sia una persona fisica, ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
- ! alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori;
- ! causati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico.
- ! Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 salvo quanto previsto esplicitamente dalla garanzia "Responsabilità civile derivante dalla proprietà del Fabbricato";
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- ! a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento;
- ! da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocato da:
 - ! produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
 - ! produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l'amianto;
 - ! dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.
- ! che derivano da amianto o crisothile;
- ! che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! che derivano da sostanze o organismi in genere genericamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ! verso i dipendenti legati da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato addetti anche ai servizi domestici, incluso il giardinaggio;
- ! verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitter, persone alla pari non legate da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- ! provocati a terzi dalle persone indicate ai due punti precedenti durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi famigliari conviventi;
- ! che derivano da tutto quanto non espressamente indicato nelle garanzie Ricorso Terzi da solo Incendio e Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Le garanzie prestate prevedono limiti di indennizzo/massimali, scoperti e franchigie, di seguito riportati per ogni sezione e diversi a seconda della Categoria di rischio relativa a ciascun Fabbricato assicurato.

I limiti di indennizzo valgono per sinistro e per annualità assicurativa.

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza per la presente garanzia, che resta a carico dell'Assicurato.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto.

CATEGORIA DI RISCHIO: ABITAZIONI CIVILI

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO: Per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIE / SCOPERTI Per sinistro
DANNI AI LOCALI		
Incendio Base	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Altri danni ai locali	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Atti vandalici e dolosi (incl. Terrorismo e sabotaggio)	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Guasti ladri a fissi e infissi	1.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Eventi Atmosferici	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Sovraccarico di neve	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Gelo	3.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	15.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento	1% della Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Tende frangisole esterne	1.500,00	Franchigia indicata in Polizza
Infiltrazioni di acqua piovana	20.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Danni da acqua	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Rottura e/o guasto	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza *
Occlusione delle condutture di impianti idrici	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza*
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	2% della Somma assicurata con il massimo di 2.500,00	Franchigia indicata in Polizza *
Fenomeno Elettrico	10.000,00	Franchigia in indicata in polizza
Danni a vetri, specchi e cristalli	2.000,00	Franchigia in indicata in polizza per la garanzia
RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI		
Ricorso Terzi da solo Incendio	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
Responsabilità civile della proprietà	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000,00	Scoperto 10% min. franchigia indicata in Polizza

I valori sono espressi in euro

* Se il sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie Rottura e Guasto/Occlusione delle condutture e le Spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, la franchigia indicata in polizza è applicata una sola volta.

CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ COMMERCIALI, UFFICI E/O STUDI PROFESSIONALI

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO: Per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIE / SCOPERTI Per sinistro
DANNI AI LOCALI		
Incendio Base	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Altri danni ai locali	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Atti vandalici e dolosi (incl. Terrorismo e sabotaggio)	80% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Guasti ladri a fissi e infissi	1.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza

Eventi Atmosferici	80% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Sovraccarico di neve	50% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Gelo	3.500,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	15.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento	3% della Somma assicurata indicata in Polizza con il massimo di 15.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Tende frangisole esterne	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Infiltrazioni di acqua piovana	50% della Somma assicurata indicata in Polizza (limite minimo 15.000,00)*	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Danni da acqua	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Rottura e/o guasto	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Occlusione delle condutture di impianti idrici	50% della Somma assicurata indicata in Polizza (limite minimo 15.000,00)*	Franchigia indicata in Polizza
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	2% della Somma assicurata indicata in Polizza con il massimo di 5.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Fenomeno Elettrico	10.000,00 (massimo 4.000,00 per macchine, apparecchiature e componenti elettronici)	Franchigia in indicata in polizza
Danni a vetri, specchi e cristalli	Somma assicurata per la garanzia	Franchigia in indicata in polizza per la garanzia
RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI		
Ricorso Terzi da solo Incendio	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
Responsabilità civile della proprietà	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000,00	Scoperto 10% del sinistro min. Franchigia indicata in Polizza

I valori sono espressi in euro

*il limite di indennizzo si calcola come il 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per questa garanzia è pari a 15.000,00 euro.

CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ATTIVITÀ INDUSTRIALI

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO: Per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIE / SCOPERTI Per sinistro
DANNI AI LOCALI		
Incendio Base	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Altri danni ai locali	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Atti vandalici e dolosi (incl. Terrorismo e sabotaggio)	80% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Guasti ladri a fissi e infissi	1.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Eventi Atmosferici	80% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Sovraccarico di neve	30% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10%; min Franchigia indicata in Polizza
Gelo	3.000,00	Scoperto 10%;

		min Franchigia indicata in Polizza
Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	10.000,00	Scoperto 10%; min Franchigia indicata in Polizza
Manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento	3% della Somma assicurata indicata in Polizza con il massimo di 10.000,00	Scoperto 10%; min Franchigia indicata in Polizza
Tende frangisole esterne	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Infiltrazioni di acqua piovana	30% della Somma assicurata indicata in Polizza con il massimo di 30.000,00	Scoperto 10%; min Franchigia indicata in Polizza
Danni da acqua	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Rottura e/o guasto	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Occlusione delle condutture di impianti idrici	30.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	3% della Somma assicurata indicata in Polizza con il massimo di 5.000,00	Franchigia indicata in Polizza
Fenomeno Elettrico	10.000,00 (massimo 4.000,00 per macchine, apparecchiature e componenti elettronici)	Franchigia in indicata in polizza
Danni a vetri, specchi e cristalli	Somma assicurata per la garanzia	Franchigia in indicata in polizza per la garanzia Cristalli
RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI		
Ricorso Terzi da solo Incendio	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
Responsabilità civile della proprietà	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000,00	Scoperto 10% del sinistro min. Franchigia indicata in Polizza

I valori sono espressi in euro

CATEGORIA DI RISCHIO: ATTIVITÀ AGRICOLE

GARANZIA/EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO: Per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIE / SCOPERTI Per sinistro
DANNI AI LOCALI		
Incendio Base	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Altri danni ai locali	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
Atti vandalici e dolosi	Somma assicurata	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Terrorismo e sabotaggio	Somma assicurata	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Guasti ladri a fissi e infissi	1.000,00	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
Eventi Atmosferici	80% Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 10% min Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		
Sovraccarico di neve	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Gelo	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Tende frangisole esterne	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Infiltrazioni di acqua piovana	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Danni da acqua	2.600,00	Franchigia indicata in Polizza
<i>Con i seguenti sottolimiti:</i>		

Rottura e/o guasto	2.600,00	Franchigia indicata in Polizza
Occlusione delle condutture di impianti idrici	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	Garanzia esclusa	Garanzia esclusa
Fenomeno Elettrico	10.000,00	Franchigia in indicata in polizza
Danni a vetri, specchi e cristalli	Somma assicurata per la garanzia	Franchigia in indicata in polizza per la garanzia Cristalli
RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI		
Ricorso Terzi da solo Incendio	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
Responsabilità civile della proprietà		
	Massimale indicato in Polizza	Franchigia indicata in Polizza per la garanzia
<i>Con i seguenti sotto-limiti:</i>		
Danni da interruzione di attività	10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000,00	Scoperto 10% del sinistro min. Franchigia indicata in Polizza

I valori sono espressi in euro

Caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto dichiarato

Se in caso di sinistro si riscontra che i fabbricati assicurati sono classificabili in una Tipologia costruttiva peggiorativa rispetto a quella dichiarata dal Contraente, configurandosi così un aggravamento di rischio per Aviva, l'indennizzo viene corrisposto previa applicazione di uno scoperto pari al:

- ! 10% se la reale Tipologia costruttiva è quella direttamente peggiora;
- ! 20% se la reale Tipologia costruttiva è tra le altre classificate da Aviva;


anche nel caso in cui l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente fosse stata effettuata in Buona Fede.

- ! Non vi sarà diritto ad alcun indennizzo in caso di caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato non riferite a nessuna delle Tipologie costruttive sopra descritte se non esplicitamente e preventivamente concordate tra le Parti nei termini previsti.

Rinuncia alla Rivalsa

Danni ai locali:

Salvo il caso di dolo, Aviva rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi soci ed amministratori, dei suoi familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con Aviva.
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>In caso di <u>durata poliennale</u> dell'Assicurazione, <u>se la durata del Mutuo si riduce</u> a causa di una rinegoziazione/anticipata estinzione parziale/utilizzo forma di flessibilità, la durata della Polizza deve essere allineata al nuovo piano di ammortamento. Aviva provvede, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, al rimborso al Contraente della parte Premio imponibile relativo al periodo di Assicurazione pagato e non goduto. In alternativa il Contraente può decidere di mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla scadenza contrattuale originaria.</p> <p>In caso di <u>anticipata estinzione totale</u> del Mutuo, ovvero nei casi di surroga o di accollo dello stesso, l'Assicurazione termina la sua efficacia dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo oppure dalla data della relativa avvenuta comunicazione ad Aviva, se successiva. Aviva restituisce al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto (ovvero il periodo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del mutuo, o della relativa avvenuta comunicazione se successiva, e la data originaria di scadenza dell'Assicurazione).</p> <p>Al momento dell'anticipata estinzione totale o della surroga del Mutuo oppure della relativa avvenuta comunicazione ad Aviva se successiva, in alternativa al rimborso del premio il Contraente può richiedere per iscritto ad Aviva, tramite il proprio Intermediario ed utilizzando apposita Appendice, di mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla scadenza contrattuale originaria.</p> <p>E' altresì previsto un rimborso di premio qualora il Contraente usufruisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di durata poliennale dell'Assicurazione, del <u>diritto di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua</u>, come meglio descritto alla rubrica "Durata" di cui al presente documento; ✓ del <u>diritto di recesso in caso di sinistro</u>. <p>In entrambi i casi, Aviva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.</p> <p>In caso di recesso in caso di sinistro e assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Aviva rimborsa il rateo di premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata residua dopo la liquidazione dei danni subiti nell'anno assicurativo fino alla data di effetto del recesso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di contratto poliennale, a fronte di uno sconto valorizzato in Polizza, il Contraente può disdire l'Assicurazione, ad ogni ricorrenza annua, solo se sono trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Sospensione	Non previsto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato:

- ✓ alle persone fisiche e giuridiche;
- ✓ proprietarie del fabbricato destinato ad uso abitativo, ad uffici, studi professionali, attività commerciali, artigianali, attività industriali, attività agricole che abbiano stipulato un mutuo (finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili) collegato al fabbricato da assicurare;
- ✓ che hanno l'esigenza di far fronte all'impegno finanziario preso con l'istituto di credito, in caso di danni dovuti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio e, in via opzionale, da uno o più dei seguenti danni: altri danni ai locali (quali ad es. fumo, gas, vapori, etc), eventi atmosferici, atti vandalici e dolosi, danni da acqua condotta (danni da acqua), fenomeno elettrico e danni a vetri, specchi e cristalli.

Inoltre il cliente può proteggere il proprio patrimonio da danni ad altri:

- ✓ derivanti dalla proprietà del fabbricato;
- ✓ derivanti da incendio del proprio fabbricato

Il prodotto è destinato a clienti che intendono garantirsi un capitale assicurato costante in caso di sinistro per tutta la durata del finanziamento, tramite un contratto di durata annuale con tacito rinnovo, oppure tramite un contratto di durata pari a quello del finanziamento, con il pagamento del premio in forma unica e anticipata.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

- Costi di spesa di acquisizione e gestione

Il costo trattenuto da Aviva a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

Incendio, Eventi atmosferici 10,55%

Altri danni ai beni 9,19%

Responsabilità civile 14,77%

Applicate sui premi Imponibili – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Arbitrato</u> In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.